



## **PENSIONAMENTI DAL 1° SETTEMBRE 2013**

**Personale docente, educativo e ATA**

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
E LORO EVENTUALE REVOCA**

***ENTRO IL 25 GENNAIO 2013***

***ESCLUSIVAMENTE ON LINE CON POLIS***

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- ✓ Tutte le **domande di cessazione dal servizio** e le loro eventuali **revoche** del **personale** docente, educativo e ATA **di ruolo** devono essere presentate **entro il 25 gennaio 2013** utilizzando **esclusivamente** la procedura **POLIS** istanze on line-domande di cessazione, presente sul sito internet del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).
- ✓ Le domande di cessazione dei **Dirigenti scolastici** devono essere presentate entro il **28 febbraio 2013** (art. 12 del CCNL 2010)
- ✓ Eventuali domande presentate in forma cartacea **devono essere ripresentate con la procedura POLIS**.
- ✓ Continuano ad essere presentate **in forma cartacea**:
  - le domande del personale delle province di **Trento, Bolzano** e di **Aosta** da presentare alla sede scolastica di servizio che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici territoriali;
  - le domande di **trattenimento in servizio**;
  - Al **personale in servizio all'estero** è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
- ✓ **L'uso di POLIS** è previsto anche per la comunicazione dei dati necessari per la definizione del trattamento pensionistico da parte:
  - del personale a cui l'Amministrazione ha inviato comunicazione di **recesso dal contratto**
- ✓ Ricordiamo che per poter utilizzare la procedura web POLIS è necessaria la **preventiva registrazione al sistema** seguendo le apposite funzioni presenti su "Istanze OnLine" nel sito [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it).

### ATTENZIONE !!!

- ✓ La **domanda di pensione deve essere presentata direttamente all'INPDAP dagli interessati**. La compilazione e la presentazione dovrà avvenire **esclusivamente** attraverso una delle seguenti modalità:
  - mediante **compilazione della domanda on-line** sul sito [www.INPDAP.gov.it](http://www.INPDAP.gov.it), previa registrazione
  - mediante compilazione della domanda attraverso **l'assistenza gratuita di un patronato** mediante presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato al **n. 803164**.
- ! **Le domande presentate in forma diversa da quella telematica non saranno prese in considerazione!**

## ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

- ✓ Per predisporre gli atti destinati all'Ente previdenziale (INPS gestione ex INPDAP) e per acquisire gli effetti delle cessazioni in organico di diritto, gli uffici sono tenuti ai seguenti adempimenti:
  - Le domande di cessazione devono essere **convalidate dal SIDI entro il 30 marzo**, e comunque non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola da parte delle scuole o degli uffici territoriali (secondo l'organizzazione adottata dai singoli USR).

- Gli Uffici utilizzano il SIDI per predisporre e trasmettere per via telematica all'INPS – gestione ex INPDAP i prospetti con i dati utili per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.
- ✓ L'eventuale **mancata maturazione del diritto a pensione** nei riguardi del personale dimissionario **privo dei requisiti** prescritti (di cui sarà data comunicazione all'interessato), è accertata:
  - dagli Uffici territoriali
  - o dalle scuole nel caso di personale assunto dopo il 2000
- ! Gli interessati **dovranno dichiarare espressamente** nella domanda di cessazione **se intendono cessare comunque o permanere in servizio in caso di accertata mancanza dei requisiti**.
- ✓ L'eventuale **rifiuto o ritardo di accoglimento della domanda di dimissioni** in presenza di procedimento disciplinare in corso deve essere comunicato **entro 30 giorni** dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

## **LE CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011**

### ✓ **DIMISSIONI DAL SERVIZIO PER PENSIONE DI ANZIANITA'**

Requisiti richiesti, maturati **entro il 31.12.2011 (quota 96)**:

- **36 anni** di anzianità contributiva + **60 d'età**
- **35 anni** di anzianità contributiva + **61 d'età**

! I **requisiti minimi** che devono essere posseduti **senza alcuna forma di arrotondamento** sono: **60 anni di età e 35 di contribuzione**. L'ulteriore anno necessario per il raggiungimento della quota 96 può essere ottenuto sommando frazioni diverse di età e di contribuzione (es.: 60 anni e 4 mesi + 35 e 8 mesi).

### ✓ **DIMISSIONI DAL SERVIZIO PER RAGGIUNGIMENTO ENTRO IL 31.12.2011 DI 40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INDIPENDENTEMENTE DALL'ETA'** (limite massimo di anzianità contributiva)

### ✓ **DIMISSIONI DAL SERVIZIO DA PARTE DEL PERSONALE FEMMINILE CHE HA RAGGIUNTO I 61 ANNI DI ETÀ ENTRO IL 31.12.2011 PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA**

Il **requisito contributivo necessario** per la pensione è di almeno **20 anni** di contribuzione entro il **31.12.2011** (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. C del D.lgs n. 503 del 30/12/92).

### ✓ **DIMISSIONI DAL SERVIZIO PER PENSIONE DI VECCHIAIA**

- Requisito anagrafico di **65 anni** da maturare tra il 1° settembre 2013 e il **31 dicembre 2013**
- Requisito **contributivo** necessario maturato **entro il 31.12.2011**
  - **uomini: quota 96 o** anzianità contributiva di **40 anni**
  - **donne: 20 anni di** anzianità contributiva (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992)

✓ **DOMANDA DI PART-TIME/PENSIONE**

Può essere presentata da coloro che **hanno maturato entro il 31.12.2011 i requisiti per la pensione di anzianità** (quota 96).

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche **l'opzione per la cessazione dal servizio** o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part-time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

✓ **REVOCA DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO GIÀ ACCORDATO**

✓ **COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER LIMITI DI ETÀ**

Il personale che alla data del **31 dicembre 2011** ha maturato i **seguenti requisiti contributivi** per l'accesso al pensionamento **vigenti prima del DL n. 201 del 2011**, dovrà essere collocato a riposo **d'ufficio** in caso di compimento dei **65 anni** di età entro il **31 agosto 2013** (salvo trattenimento in servizio):

- **uomini: quota 96 o** anzianità contributiva di **40 anni**
- **donne: 20 anni di** anzianità contributiva (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992)

**NOTA BENE**

- ✓ Tutti coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico sia di vecchiaia sia di anzianità
- ✓ Conseguentemente non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva introdotto dalla legge 201/2011
- ✓ Resta fermo che si applica anche a loro il regime contributivo *pro-rata* per le anzianità maturate a decorrere dal 1.1.2012.

**LE CESSAZIONI DAL SERVIZIO CON REQUISITI MATURATI  
DOPO IL 31 DICEMBRE 2011**

✓ **CESSAZIONE CON OPZIONE PER IL CALCOLO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO (PER IL SOLO PERSONALE FEMMINILE)**

Requisiti richiesti, maturati **entro il 31.12.2012**

- **57 anni** di età + **35 anni** di anzianità contributiva

**NOTA BENE**

- ! In questi casi per il conseguimento del diritto alla pensione dal 1° settembre 2013 è necessario aver maturato i requisiti **entro il 31.12.2012** in quanto si applicano le disposizioni relative alla "finestra di uscita" prevista dall'art. 1, comma 21 della legge 148/2011

**PERSONALE CHE MATURA I NUOVI REQUISITI  
PREVISTI DAL D.L. 201/2011**

✓ **DIMISSIONI DAL SERVIZIO PER PENSIONE ANTICIPATA**

Requisiti richiesti, maturati **entro il 31.12.2013**:

- **41 anni e 5 mesi** di anzianità contributiva per le **donne** (senza alcun arrotondamento)
- **42 anni e 5 mesi** di anzianità contributiva per gli **uomini** (senza alcun arrotondamento)

**ATTENZIONE**

**! Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.**

Sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012 è applicata una **riduzione dell'1%** per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni

**La riduzione è elevata al 2%** per ogni ulteriore anno di anticipo oltre i primi due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età) penalizzati all'1%.

La riduzione percentuale è **proporzionale al numero dei mesi**. Pertanto per ogni mese entro i primi due anni di anticipo è applicata una riduzione mensile dello 0,0833%, mentre per ogni mese oltre i primi due anni di anticipo è applicata una riduzione dello 0,1667%

**La riduzione non si applica** a chi matura il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva deriva **esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro**, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni.

I periodi di **riscatto**, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento del requisito contributivo **solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti**.

✓ **DOMANDA DI PART-TIME/PENSIONE**

Può essere presentata da coloro che **hanno maturato/maturano entro il 31.12.2013 i requisiti per la pensione anticipata** (41 anni e 5 mesi per le donne; 42 anni e 5 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi).

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche **l'opzione per la cessazione dal servizio** o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part-time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

✓ **PENSIONE DI VECCHIAIA**

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico necessario è di **66 anni e 3 mesi**

• **COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER LIMITI DI ETÀ'**

Coloro che **entro il 31 agosto 2013** compiono **66 anni e 3 mesi di età** sono collocati a riposo **d'ufficio** (salvo trattenimento in servizio).

• **COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA PER LIMITI DI ETÀ'**

Coloro che compiono **66 anni e 3 mesi di età tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013** possono chiedere il collocamento a riposo per il conseguimento della pensione di vecchiaia se in possesso di **almeno 20 anni di anzianità contributiva**

## LE DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ'

- ✓ Il **trattenimento in servizio** può essere richiesto una sola volta, da coloro che:
  - avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011 (quota 96), compiono **65 anni** di età entro il **31 agosto 2013**
  - raggiungono **66 anni e 3 mesi** di età al **31 agosto 2013** negli altri casi.
- ✓ Può essere richiesto il **trattenimento in servizio per due anni** a prescindere da particolari condizioni (art. 509, comma 5, del D. Lgs 297/94). La proroga è **concessa a discrezione** dell'Amministrazione sulla base dei criteri fissati con **direttiva MIUR n. 94 del 4.12.2009** (art. 72, co. 7 L. 133/2008)
- ✓ Il trattenimento in servizio **spetta di diritto** a coloro che raggiungono **66 anni e 3 mesi** di età al **31 agosto 2013** (ma non oltre il **70° anno** di età) se consente di raggiungere, per effetto della proroga, **l'anzianità contributiva minima** per il diritto a pensione di vecchiaia: **20 anni** (art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994)
- ! Con la legge di riforma è venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva, pertanto dal 1.1.2012 non si applicano le disposizioni che consentivano al personale interessato di proseguire il servizio per conseguire il massimo della pensione (art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994)

### NOTA BENE

- ✓ I trattenimenti in servizio per due anni, previsti dall'art. 509, comma 5, del D. Lgs 297/94, **sono equiparati a nuove assunzioni** che, conseguentemente, dovranno essere ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti (art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010)
- ✓ I **criteri di valutazione** delle domande di permanenza in servizio, dettati con la **Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009**, devono essere applicati in maniera puntuale e motivata. In particolare:
  - deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, sia per **evitare esuberi**, sia non vanificare le aspettative occupazionali del **personale precario**
  - le situazioni di **esuberato** provinciale, si devono riferire non solo agli organici di diritto dell'a.s. 2012-2013, ma anche alla prevedibile evoluzione per l'a.s. 2013/2014
  - per i **Dirigenti scolastici** le domande di trattenimento devono essere valutate sia in relazione al processo di dimensionamento della rete scolastica che all'esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali
  - Al fine della concessione della proroga oltre alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, saranno **privilegiati** coloro che hanno **minor numero di anni di servizio** rispetto a coloro che ne hanno almeno 35.

## RISOLUZIONE "FORZOSA" DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ANZIANITA' CONTRIBUTIVA "MASSIMA"

- ✓ In applicazione dell'art. 72 comma 11 della legge 133/2008 l'Amministrazione può procedere alla **risoluzione del rapporto di lavoro, previo preavviso di sei mesi**, di coloro:
  - che hanno maturato i **requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011** (normativa previgente) e che **entro il 31 agosto 2013** raggiungono i **40 anni** di anzianità contributiva
  - che maturano i **requisiti per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 agosto 2013** (riforma) con il conseguimento:
    - di **41 anni e 5 mesi** di anzianità contributiva per le **donne** (senza alcun arrotondamento)
    - di **42 anni e 5 mesi** di anzianità contributiva per gli **uomini** (senza alcun arrotondamento)
- ! poiché le disposizioni sulla pensione anticipata prevedono una **penalizzazione** per i dipendenti di **età inferiore ai 62 anni** la cui anzianità contributiva **non derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro**, (inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni) **la risoluzione non viene esercitata nei confronti di coloro che sarebbero soggetti a penalizzazione.**

### NOTA BENE

- ✓ I **periodi di riscatto**, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti.
- ✓ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una **situazione di esubero** del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.